

REGOLAMENTO (CE) N. 656/94 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1994

che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel secondo trimestre del 1994 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (**), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, un bilancio preventivo di 198 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare per trimestre e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87 (**), e dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93 (**);

considerando la necessità di tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato in Italia ed in Grecia, dove può essere valutato, per il secondo trimestre del 1994, a 42 120 capi e a 6 435 capi rispettivamente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92 (**), ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica della Serbia e del Montenegro, le quali sono pertanto escluse dal beneficio del presente regime;

considerando che il fabbisogno di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel secondo trimestre del 1994,

un'aliquota di riduzione del prelievo più elevata per gli animali aventi un peso, per capo, da 160 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Romania, dalla Slovenia o dalla Bulgaria;

considerando che è opportuno ripartire in due parti ciascuno dei quantitativi disponibili in Italia e in Grecia, che è opportuno riservare la parte corrispondente all'80 % agli importatori tradizionali; che l'altra parte, corrispondente al 20 %, deve essere riservata agli operatori che hanno esercitato un'attività commerciale di scambi di bovini vivi con i paesi terzi, per permettere loro un accesso graduale al beneficio del regime considerato; che, per garantire una corretta gestione della quota attribuita a questi ultimi operatori, è necessario derogare all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che, per semplificare la procedura di attribuzione dei quantitativi disponibili, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80; che, per quanto riguarda gli importatori tradizionali, è opportuno attribuire direttamente i quantitativi disponibili proporzionalmente ai quantitativi importati negli ultimi tre anni; che, per quanto riguarda gli operatori che possono optare per il 20 %, è opportuno attribuire direttamente i quantitativi disponibili in proporzione ai quantitativi direttamente richiesti;

considerando che, per quanto riguarda questi ultimi operatori, è necessario tuttavia limitare il quantitativo massimo che può essere oggetto di ciascuna domanda di titolo d'importazione, per consentire una più ampia ripartizione dei quantitativi disponibili; che per motivi economici è tuttavia necessario rispettare un quantitativo minimo per domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1994, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 48 555 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, suddivisi in:

(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(*) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

(*) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.

(*) GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.

(*) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(*) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.

(*) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

(*) GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.